

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

**COMUNE DI PORTOFERRAIO**  
**Provincia di Livorno**



REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER  
LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

INDICE

TITOLO I  
NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Gestione dei rifiuti
Art. 3	Classificazione dei rifiuti
Art. 4	Soggetto attivo
Art. 5	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 6	Soggetti passivi

TITOLO II  
COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 7	Locali ed aree soggette
Art. 8	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 9	Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 10	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 11	Superficie degli immobili
Art. 12	Costo di gestione
Art. 13	Interruzione temporanea e mancato svolgimento del servizio
Art. 14	Determinazione del tributo
Art. 15	Articolazione della tariffa
Art. 16	Periodi di applicazione del tributo
Art. 17	Tariffa utenze domestiche
Art. 18	Occupanti utenze domestiche
Art. 19	Tariffe utenze non domestiche
Art. 20	Classificazione utenze non domestiche
Art. 21	Tributo giornaliero
Art. 22	Riduzioni zone non servite
Art. 23	Riduzioni tariffarie
Art. 24	Utenze non stabilmente attive
Art. 25	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 26	Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

**TITOLO III  
COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE**

Art. 27	Obbligo di dichiarazione
Art. 28	Rimborsi e conguagli
Art. 29	Verifiche, controlli, recuperi
Art. 30	Riscossione
Art. 31	Sanzioni
Art. 32	Responsabile – controversie

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 33	Norme transitorie
---------	-------------------

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

**TITOLO I**  
**NORME GENERALI**

**Articolo 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), costituente, ai sensi della L. n. 147/2013, art. 1, comma 639, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) riferita ai servizi e finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui alla L. n. 147/2013, comma 652 dell' art. 1.
3. La determinazione e l'applicazione della Tari si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Articolo 2**  
**Gestione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti in ambito comunale comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, dal Regolamento Comunale per il servizio di Igiene Ambientale, dal regolamento per la Raccolta differenziata, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. L'attività di cui al comma precedente è affidata in concessione al gestore con le modalità stabilite dal contratto di servizio.

**Art. 3**  
**Classificazione dei Rifiuti**

1. . Per la nozione e la classificazione dei rifiuti (urbani ed assimilati) si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 artt. 183 e 184.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)**

**Articolo 4  
Soggetto attivo**

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Articolo 5  
Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *Locali*: strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
  - b) *Aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi);
  - c) *Utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *Utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, telefonica, informatica etc. costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

**Articolo 6**  
**Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici anche se suddivisi in nuclei familiari distinti.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c. c o di una multiproprietà *utilizzate in via esclusiva* il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime;
3. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera il tributo è dovuto dai soggetti esercenti l'attività.
4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tassa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tassa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.
6. Per i locali o aree adibiti ad attività di autorimessa, rimessaggio imbarcazioni, parcheggi a pagamento o a servizio di attività economiche in genere, il tributo è dovuto dal soggetto gestore.
7. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere il tributo giornaliero di cui al successivo art. 21, il promotore della manifestazione.

**TITOLO II**  
**COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE**

**Articolo 7**  
**Locali ed aree soggette**

1. Si considerano soggetti a tassa i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:
  - a) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
  - b) il vano scala interno all'abitazione;
  - c) i posti macchina coperti;
  - d) le cantine;
  - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (parcheggi a pagamento, autorimesse, rimessaggio imbarcazioni, parcheggi a servizio di attività economiche in genere);
  - f) locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina per i distributori di carburante;

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

- g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
- h) aree scoperte oggetto di concessione demaniale, compresi gli specchi acquei, utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva.

**Articolo 8**

**Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici, e quindi non soggetti al tributo, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti o stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - b) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
  - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
  - d) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - f) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
  - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - h) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
  - i) per gli impianti di distribuzione di carburanti e per gli autolavaggi: le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli e, per gli autolavaggi, anche le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed esse riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione quale ad esempio la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali i predetti provvedimenti si riferiscono.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)**

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze dichiarate totalmente inidonee alle produzioni di rifiuti e quindi ed escluse dal calcolo delle superfici tassabili, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui è stato verificato il conferimento, oltre agli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione.

**Articolo 9**

**Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 8.

**Articolo 10**

**Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle *utenze non domestiche* non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, pertanto, soggette a tributo le superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui all'art. 184, comma 3 D.Lgs. n. 152/2006.
3. Per l'attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, pericolosi o non pericolosi a causa del fatto che le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica l'abbattimento percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori sotto indicati a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione circa l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese.

Attività	Percentuale di abbattimento sulla superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali-- Verniciatura, ceramiche, smalterie - Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi - Falegnamerie, vetroresine - Tipografie, stamperie, incisioni - Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione, caseifici, macellerie - Marmisti, vetrerie – Pasticcerie – Edili - Cantieri navali	30
Laboratori fotografici, eliografie - Allestimenti, pubblicitarie	20
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante - Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici - Laboratori di analisi	10

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)**

Pelletterie -	15
Uffici per smaltimento toner, cartucce, etc	5

4. Per fruire delle esclusioni/riduzioni di superficie previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (Ateco) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER (la produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o non deve essere contestuale), allegando la planimetria quotata;
  - b) dimostrare annualmente, entro il 31 dicembre, a pena di decadenza, lo smaltimento diretto dei rifiuti speciali non conferibili comunicando i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER e allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà sanata l'omissione.

**Articolo 11  
Superficie degli immobili**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella *calpestable* dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993, o della tariffa di igiene ambientale prevista dal D.lgs. n. 22/1997 (TIA1), o della TARES prevista per l'anno 2013 dal D.L. 201/2011.
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione e del tributo, ai sensi del comma 648 della legge n. 147/2013, è pari a quella calpestable, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestable viene misurata come segue:
  - la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo balconi e terrazze, salvo se coperte.
  - la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tener conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dell'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

- per i locali o aree adibiti ad attività di autorimessa, rimessaggio imbarcazioni, parcheggi a pagamento o a servizio di attività economiche in genere, la tassa viene calcolata sulla superficie di uno stallo così come individuato dal C.d.s., moltiplicata per il numero degli stalli, ed è soggetta alle riduzioni di cui al successivo. Non si applica la riduzione per utenza non stabilmente attiva.
  - Per le aree oggetto di concessione demaniale la superficie tassabile è calcolata:
    - Per gli specchi acquei e campi boe in ragione della superficie oggetto di concessione al netto degli spazi di manovra dei natanti;
    - Per le banchine ed i pontili galleggianti in ragione della lunghezza degli stessi considerata la larghezza convenzionale di 1 metro lineare
    - Per le concessioni di spazi a terra (stabilimenti balneari etc.) in ragione dell'intera superficie oggetto di concessione
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta;
  5. La superficie tassabile complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
  6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e anagrafici, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale.

**Articolo 12**  
**Costo di gestione**

1. Il tributo Tari è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal gestore tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. Il gestore del servizio, entro il 30 settembre di ogni anno, è tenuto a comunicare il Piano Finanziario indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l'anno successivo all'Amministrazione Comunale.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
5. Ai sensi dell'art. 33 – bis del D.L. n. 248/2007, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

**Articolo 13**

**Interruzione temporanea e mancato svolgimento del servizio**

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esoneri o riduzioni del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuta con una riduzione dell'80%.
3. In tal caso l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione del tributo relativo al periodo di interruzione del servizio.
4. Detta situazione deve essere rappresentata, al suo verificarsi, al gestore del servizio mediante trasmissione di formale atto di diffida.

**Articolo 14**

**Determinazione del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e alle qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per le unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/199 e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
3. La tariffa è determinata, per anno solare, sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità.
4. La deliberazione consiliare, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 3, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
5. Se la delibera non è adottata entro il termine di cui al comma 3, si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

**Articolo 15**

**Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ad altri servizi come lo spazzamento, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito, in percentuale, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. Le percentuali di attribuzione sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa e sono calcolate in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal gestore del servizio nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento.

**Articolo 16**  
**Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni nel quale sussiste l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria ha inizio dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione o il possesso dei locali o delle aree e sussiste fino al primo giorno del mese successivo alla data in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi del presente regolamento.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
  - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per comunicazione di subentro o per azione di recupero d'ufficio.

**Articolo 17**  
**Tariffa utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 allegato 1, D.P.R. n. 158/1999;
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, D.P.R. n. 158/1999;
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (Ka, Kb) sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)**

**Art. 18  
Occupanti utenze domestiche**

1. L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che possiedono, occupano o conducono i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Devono comunque essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. badanti, colf).
2. Per i nuclei domestici non residenti e, quindi, non iscritti all'Anagrafe del Comune di Portoferraio, gli interessati devono documentare il numero dei componenti il nucleo e le relative variazioni tramite apposita dichiarazione, da presentare al Comune con le modalità e i tempi previsti dal presente regolamento.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione e/o modifica dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova e/o modificata occupazione prevista dal presente regolamento.
4. I soggetti non residenti nel Comune e titolari di utenza domestica nel territorio comunale e i soggetti residenti nel territorio comunale per le utenze domestiche "a disposizione", sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, sulla base della modulistica fornita dal Comune, contenente, tra l'altro, i dati relativi al numero degli occupanti l'alloggio, che comunque non può essere inferiore al numero di componenti risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione integrativa il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella:
  - a) due persone per abitazioni di superficie fino a 30 metri quadrati;
  - b) tre persone per superficie tra 31 e 50 metri quadrati
  - c) quattro persone per superficie tra 51 e 70 metri quadrati
  - d) cinque persone per superficie tra 71 e 90 metri quadrati
  - e) sei persone per superficie oltre 90 metri quadrati
5. Per i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire del Comune si applica la norma prevista dall'art. 9 – bis del D.L. n. 47/2014 e dalla risoluzione Mef n. 6 del 26/06/2015.
6. Per le unità abitative di proprietà, o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in R.S.A. o istituti sanitari e *non locate* o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

8. Per pertinenze delle unità ad uso abitativo si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale.
9. Le pertinenze sono soggette alla sola quota fissa della tariffa applicata all'unità ad uso abitativo se nella dichiarazione (tarsu, tia, tares, tari) originaria vi è la precisa indicazione del vincolo di pertinenzialità ex art. 817 Cod. Civ.
10. Le utenze composte unicamente da garages, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità abitative rientrano nella categoria delle utenze domestiche non residenti e il numero degli occupanti è considerato pari a uno.

**Art. 19**

**Tariffe utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 allegato 1, D.P.R. n. 158/1999;
2. La quota variabile per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 allegato 1, D.P.R. n. 158/1999;
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa (Kc, Kd) sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

**Art. 20**

**Classificazione utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione ATECO adottata dall'Istat relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività prevalentemente svolta e ferma restando, in ogni caso, la facoltà degli uffici comunali competenti di accertare la reale corrispondenza tra codice ISTAT/ATECO posseduto ed attività effettivamente esercitata.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa alla produzione di rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle scritture obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

5. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo complesso. Salvo il caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, nel qual caso si applicano parametri di categorie diverse.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Il tributo delle utenze non domestiche, previa dichiarazione di oggettiva cessata attività ma in costanza di allacciamenti ai servizi di rete o per la presenza in loco di macchinari e attrezzature che rendono ancora utilizzabile il locale o l'area, è calcolato con la tariffa applicata ai magazzini senza alcuna vendita diretta (categoria 3), limitatamente al periodo in cui perdura tale circostanza e salvo verifica d'ufficio.

**Articolo 21**

**Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente, locali, o aree pubbliche o di uso pubblico con o senza titolo autorizzativo o concessorio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 100%.
3. In mancanza delle corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'Allegato A, è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta con essa maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa alla produzione di rifiuti.
4. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento.
6. Non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)**

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio dei titoli autorizzativi all'occupazione del suolo pubblico e quello tenuto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutti i titoli rilasciati, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

**Articolo 22  
Riduzioni zone non servite**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per il servizio di Igiene Ambientale. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non supera la distanza di 500 metri (0,5 Km) lineari.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie private di accesso alle utenze.
3. Per le utenze ubicate fuori della zona servita - distanza maggiore di 500 metri lineari dal più vicino punto di raccolta – la *quota variabile* della tariffa è *ridotta del 60%*. La riduzione non si applica alle utenze ricomprese nel servizio porta a porta, di cui al vigente Regolamento Comunale Raccolta Differenziata approvato con delibera consiliare n. 90 del 20/12/2017e ss. mm. ii...
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. – e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

**Articolo 23  
Riduzioni tariffarie**

1. Per le utenze domestiche occupate/detenute da soggetti residenti, ove sia praticato il compostaggio della frazione organica, la quota variabile della tariffa è ridotta del 30%.
2. Per le utenze domestiche occupate/detenute da soggetti non residenti, ove sia praticato il compostaggio della frazione organica, la quota variabile della tariffa è ridotta del 15%.
3. La pratica del compostaggio è verificata dal gestore con le modalità ritenute dallo stesso più opportune con un minimo di cadenza semestrale. Il gestore è obbligato a comunicare tempestivamente al Comune i risultati delle verifiche per l'eventuale recupero del tributo dovuto.
4. Per le utenze domestiche nelle quali è presente un trita rifiuti o un dissipatore è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 30%. La presenza ed il funzionamento dell'apparecchio sono verificati periodicamente dal gestore con le modalità ritenute dallo stesso più opportune. Il gestore è obbligato a comunicare tempestivamente al Comune i risultati delle verifiche per il recupero del tributo evaso/eluso;
5. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti all'Aire del Comune di Portoferraio e per i quali ricorrono i requisiti di cui all'art. 9 – bis del D.L. n. 47/2014, la tariffa è ridotta

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

di due terzi. L'agevolazione spetta a seguito di presentazione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 entro i termini previsti dal presente regolamento, a pena di decadenza.

6. Per i locali privi di arredi e allacci ai servizi pubblici di erogazione si applica la riduzione del 100% della parte variabile. Per le utenze non domestiche la parte fissa è calcolata in riferimento all'ultima destinazione d'uso dell'immobile.

**Articolo 24**

**Utenze non stabilmente attive**

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree scoperte adibite:
  - a. ad attività di albergo con o senza ristorante tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno.
  - b. ad attività di somministrazione alimenti e bevande tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 240 giorni all'anno.
2. Per le ipotesi sopra indicate si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, in parte fissa e variabile, nella misura del 30%. Per poter usufruire dell'agevolazione il contribuente dovrà, entro il termine decadenziale del 31 luglio di ogni anno, trasmettere l'istanza di riduzione al Comune ed entro il termine decadenziale del 31 gennaio dell'anno successivo produrre gli estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva a dimostrazione della durata dello svolgimento dell'attività. La riduzione sarà concessa solo a quei contribuenti che al momento della produzione delle scritture contabili atte a dimostrare l'apertura dell'attività per un periodo inferiore ai 240 giorni l'anno potranno altresì dimostrare di aver provveduto al versamento delle rate dell'anno già scadute e di non aver debiti PREGRESSI relativi alla TARI ( o altre imposte comunali) anche relativamente a richieste di rateizzazione.
3. Per tutte le altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione della parte variabile e fissa della tariffa è prevista nella misura sempre del 30%.

**Articolo 25**

**Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Le riduzioni applicabili esclusivamente alla parte variabile della tariffa, previste sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche possono essere cumulate con una riduzione massima del 70% della stessa parte variabile della tariffa.
2. Le riduzioni previste per le utenze domestiche si applicano nel seguente ordine e operano sull'importo residuo risultante a seguito dell'applicazione della riduzione considerata in precedenza:

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

- a) riduzione compostaggio frazione organica (art. 23, comma 1 e 2)
- b) riduzione per zona non servita (art. 22, comma 3)
- c) uso di tritarifiuti o dissipatore (art. 23, comma 4)

**Articolo 26**

**Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può sostituirsi all'utenza nel pagamento, totale o parziale, dell'importo dovuto a titolo di Tari, nel caso di:
  - utenze domestiche costituite da nuclei familiari che si trovino in particolari condizioni e determinati valori dell'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E)
  - attività economiche che subiscano un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
  - ulteriori particolari e gravi situazioni adeguatamente comprovate
2. Le sostituzioni nel pagamento sia totale che parziale dell'importo dovuto a titolo di Tari per le unità immobiliari rientranti fra le utenze domestiche, potranno essere concesse alle sole persone fisiche, intestatari dell'utenza, a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi comune ad eccezione di quelli indicati come accessori o di pertinenza all'abitazione principale.
3. La misura delle agevolazioni, i criteri ed i limiti entro i quali il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento vengono stabiliti annualmente con specifica delibera di Giunta Comunale;
4. Qualora la Giunta Comunale non provveda a modificare i limiti ISEE precedentemente stabiliti, attraverso l'adozione di apposito atto deliberativo, gli stessi saranno automaticamente aggiornati mediante l'applicazione dell'indice ISTAT ordinariamente utilizzato per le locazioni di immobili dicembre n+1 su dicembre n.
5. La scadenza del pagamento del tributo per i soggetti parzialmente o totalmente sostituiti dal Comune, verrà posticipata al 31 Dicembre dell'anno di emissione dell'avviso o della richiesta di pagamento Tari. Entro tale data il Comune provvederà ad eseguire il pagamento di quanto dovuto a titolo di sostituzione.

**TITOLO III  
COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONI**

**Articolo 27  
Obbligo di dichiarazione**

1. Al Comune deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:
  - a. occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'articolo 9;
  - b. richieste di agevolazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il Comune si sostituisca all'utenza ai sensi dell'art.16;
  - c. venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. La presentazione delle comunicazioni di nuova occupazione e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tassazione deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla comunicazione medesima. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate.
3. Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tassazione.
4. L'utente è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare, con riferimento alle utenze domestiche ai fini della corretta quantificazione della tassa dovuta;
5. L'ufficio attività produttive comunica all'Ufficio Tributi, con cadenza mensile, il rilascio di tutti i dati in suo possesso rilevanti ai fini dell'applicazione della tariffa alle attività produttive. L'ufficio edilizia privata comunica all'Ufficio Tributi, con cadenza mensile, tutti i dati in suo possesso ai fini dell'applicazione della tariffa agli immobili dichiarati agibili o abitabili;
6. E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
7. Il Comune rilascia ricevuta della comunicazione in caso di consegna diretta. Nel caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale.
8. Sono cancellati d'ufficio dal Comune coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova comunicazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
9. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la comunicazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

10. La comunicazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
11. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
12. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
13. I soggetti obbligati, consegnano al Comune comunicazione redatta su appositi moduli dallo stesso predisposti entro il predetto termine di sessanta giorni.
14. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale
15. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
  - A. Per le utenze domestiche:
    - a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
    - b) il numero e i dati identificativi degli occupanti dell'alloggio, sia se residenti nel Comune sia se non residenti e del proprietario dello stesso;
    - c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
    - d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
    - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
    - f) dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
    - g) dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria
    - h) in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza
  - B. Per le utenze non domestiche:
    - a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
  - c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
  - d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
  - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.
  - f) dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
  - g) dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria
  - h) In caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.
16. La comunicazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità e visura camerale in caso di utenza non domestica è presentata al Comune, direttamente, mediante il servizio postale, mediante posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune o via fax. le comunicazione trasmesse via posta elettronica non saranno considerate valide se spedite ad indirizzi diversi dall'indirizzo di posta certificata del Comune;
17. Tutte le richieste di agevolazioni e/o riduzioni tariffarie, ad eccezione di quelle previste dall'art. 10 comma 3, devono essere presentate al Comune entro il termine decadenziale del 31 luglio di ciascun anno ed hanno efficacia per l'anno in corso.
18. Le istanze relative ad agevolazioni e/o riduzioni, se non effettuate nei termini indicati nei precedenti articoli, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la richiesta.
19. In caso di omessa presentazione della comunicazione il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.
20. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella comunicazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
21. Tutte le variazioni che avvengono nel corso dell'anno in base alle disposizioni di tale regolamento avranno efficacia dal primo giorno del mese successivo della effettiva comunicazione

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

**Articolo 28**  
**Rimborsi e conguagli**

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate mediante:
  - a) emissione di documento attestante il credito se producono un credito per l'utente, con conseguente rimborso d'ufficio;
  - b) richiesta integrativa se producono un debito per l'utente, con conseguente obbligo di versamento da parte del medesimo.
2. I contribuenti possono richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di tassa e non dovute con le modalità stabilite nel Regolamento delle Entrate e delle Sanzioni Amministrative in materia di Tributi Comunali vigente.
3. Non si procede all'esecuzione di rimborsi per importi comprensivi di tributo ed interessi complessivamente inferiori a € 12,00.

**Articolo 29**  
**Verifiche, controlli, recuperi**

1. Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della tassa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. A tal fine può:
  - a) richiedere copie di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
  - b) inviare questionari al contribuente e richieste dati ad uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici in esenzione di spese e diritti;
  - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare le superfici occupate e /o la decorrenza di utilizzo del servizio;
  - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai detentori a qualsiasi titolo, agli amministratori di condominio, ai proprietari dei locali o delle aree;
  - e) incrociare i dati presenti nei propri archivi con le banche dati a disposizione di altri enti e soggetti erogatori di pubblici servizi;
  - f) accedere agli immobili oggetto di controllo tramite personale incaricato facente parte della Polizia Municipale, munito di autorizzazione e previo avviso, da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superficie. Per i casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazioni rese dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

2. Il Comune, decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di documenti da parte dell'utente, provvede, anche avvalendosi di dati presuntivi, a porre in essere gli atti per il recupero della tassa o della maggiore tassa dovuta, applicando gli interessi e le sanzioni di cui all'art.31.
3. L'utente ha 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell'atto, di cui al comma precedente, per far pervenire al Comune, tramite raccomandata o consegna diretta, elementi integrativi di giudizio.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente ovvero qualora il Comune ritenga infondate le eventuali precisazioni fornite dall'utente, provvede all'emissione della richiesta di pagamento.

**Articolo 30**  
**Riscossione**

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune o dal gestore.
2. L'ammontare annuo della tassa è suddiviso di norma in 3 rate.
3. La Giunta Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze..
4. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola richiesta risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il tributo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera e in sede di conguaglio.
5. Il pagamento del tributo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato nella richiesta di pagamento, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati nella richiesta di pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento;
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3,00 (tre) euro.

**Articolo 31**  
**Sanzioni**

1. Per ciò che concerne l'attività di accertamento della tassa, le sanzioni e gli interessi applicati e le modalità di riscossione coattiva, si rinvia al Regolamento delle Entrate e delle Sanzioni Amministrative in materia di Tributi Comunali vigente;
2. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

**Articolo 32**  
**Responsabile - Controversie**

1. Il Comune è tenuto ad individuare nell'ambito della propria organizzazione un funzionario Responsabile Tari, cui conferirà i poteri necessari per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresi quelli necessari per procedere al recupero dell'evasione e alla riscossione coattiva.
2. Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art. 33**  
**Norme transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della Tari, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la tassa sui rifiuti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 641 – 668 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali,
  - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana,
  - c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2019.

*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI (T.A.R.I.)*

**ALLEGATO A**

Le UTENZE NON DOMESTICHE nel <b>Comune di Portoferraio</b> sono suddivise nelle seguenti categorie.	
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
02. Cinematografi, teatri	20. Attività industriali con capannoni di produzione
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	21. Attività artigianali di produzione beni specifici
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
05. Stabilimenti balneari	23. Birrerie, hamburgerie, mense
06. Autosaloni, esposizioni	24. Bar, caffè, pasticceria
07. Alberghi con ristorante	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
08. Alberghi senza ristorante	26. Plurilicenze alimentari e miste
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
10. Ospedali	29. Banchi di mercato generi alimentari
11. Agenzie, studi professionali, uffici	30. Discoteche, night club
12. Banche e istituti di credito	31. Bed & Breakfast
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	
16. Banchi di mercato beni durevoli	
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere	
18. Attività artigianali tipo botteghe : elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro	